

Rep. n. 356/2019

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER GLI ADEMPIMENTI POST-SISMA 2016

(Articolo 409, comma 2, del Codice di Procedura Civile e articolo 2224 del Codice Civile).

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 31 (trentuno), del mese di ottobre (10), in Penna San Giovanni, presso la Civica Residenza Comunale

tra

1) il Comune di Penna San Giovanni, rappresentato ai fini della stipulazione del presente contratto, dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico - autorizzato a stipulare contratti per conto dell'Ente ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, in combinato disposto con l'articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000 medesimo, sulle funzioni del Segretario Comunale, in seguito denominato anche "Comune o Committente" - Codice Fiscale 83002570436;

e

2) la dott.ssa Caterina Rogani, nata a _____ () il 30.01.1992 e residente a _____ () in Via _____ n. _____ (Codice Fiscale _____), in seguito denominata "Collaboratrice o Collaboratore";



i presenti premettono

A- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 27 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato un atto amministrativo di indirizzo, con valore di modifica al programma di fabbisogno di personale, per il potenziamento degli uffici per gli adempimenti post-sisma 2016, a seguito dell'assegnazione di una nuova unità dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche;

B- che ai sensi dei commi 3bis, 3ter e 3quater dell'articolo 50 bis del decreto-legge n. 189/2016, è data facoltà di sottoscrivere per gli adempimenti post-sisma 2016, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2019;

C- che con propria determinazione n. 9 del 31 ottobre 2019, è stato approvato il presente schema di contratto di collaborazione autonoma.

Ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto dell'incarico

Il Comune affida al collaboratore, che accetta, lo svolgimento di un programma di lavoro legato agli adempimenti post-sisma 2016.

Articolo 2
Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione è svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia funzionale alle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche alle quali dovrà attenersi. Il Comune si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulta che si trovi ad avere rapporti che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse. Il Responsabile del servizio verifica periodicamente il lavoro svolto per accertarne la rispondenza del risultato ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultati parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro un termine prestabilito o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 3
Obblighi di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui abbia conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dell'Ente e di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.



Handwritten signature in blue ink.

Articolo 4
Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha durata di 2 (due) mesi, a decorrere dal 1° novembre 2019. Sono fatte salve proroghe o rinnovi da concordare fra le parti e formalizzate con atto scritto.

Articolo 5
Compensi

Per le prestazioni previste dal precedente articolo 1 e previa verifica del loro esatto adempimento, il committente corrisponderà al collaboratore il compenso mensile corrispondente alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla Categoria D, Posizione Economica D.1, dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Il trattamento fiscale maturato per il lavoro svolto è assimilato a quello di lavoro dipendente. Il committente emette busta paga a favore del collaboratore e versa i contributi previdenziali alla **gestione separata Inps**, per 2/3 a suo carico e per 1/3 a carico del collaboratore. Dalla collaborazione instaurata, non maturano mensilità aggiunte, né indennità di cessazione dell'incarico.

Articolo 6
Controversie

Ogni controversia insorgente dal presente contratto è di competenza esclusiva, per reciproco accordo delle parti, del Foro di Fermo.

Articolo 7
Trattamento dati personali

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza il committente al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il committente si obbliga al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti di legge con riferimento a tutti i dati personali raccolti, che saranno conservati, comunicati, diffusi e comunque trattati in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo la scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, il consenso e le informazioni ricevute.

Articolo 8
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla

normativa vigente sul lavoro autonomo.

Articolo 9
Registrazione del contratto

Le parti convengono che il presente contratto sia registrato solo in caso d'uso.

Articolo 10
Disposizioni finali

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato al collaboratore ed uno inserito nel fascicolo agli atti d'ufficio del committente.

Letto, approvato e sottoscritto, li 31 ottobre 2019.

Il Segretario Comunale
dott. Pasquale Ercoli

Pasquale Ercoli



Il Collaboratore
dott.ssa Caterina Rogani

Caterina Rogani